

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 28/9/2020

Il giorno 28/09/2020, alle ore 18,00 presso la sede della Cassa di Risparmio di Fossano, via Roma 122, si è svolta l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione Esperienze per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo statuto ai sensi del D.lgs. 117/2017 (Enti del Terzo Settore)
2. Varie ed eventuali

Constatato, come da foglio presenza allegato, che l'Assemblea è regolarmente costituita ai sensi dello Statuto vigente,

il presidente Enrico Serafini apre la seduta e chiama a fungere da segretario Giancarlo Fruttero.

1. Modifiche allo statuto ai sensi del D.lgs. 117/2017 (Enti del Terzo Settore)

Il presidente ricorda che, con l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio 2019 del 4/3/2020, l'Assemblea, all'unanimità, aveva dato mandato al Consiglio direttivo di avviare le procedure per iscrivere l'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Le motivazioni che inducono la nostra associazione a far parte degli Enti del Terzo Settore sono ben note a tutti i presenti e, comunque, brevemente riassunte. Viene anche ricordato che, con lo statuto modificato, Esperienze può procedere all'iscrizione presso i registri regionali delle Associazioni di Promozione Sociale (APS). È consigliabile farlo entro il 31 ottobre perché ciò garantisce l'inclusione automatica al RUNTS.

Il Consiglio direttivo ha predisposto la bozza del nuovo statuto in conformità alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 e lo ha approvato nella seduta dello scorso 22 settembre.

Copia della bozza definitiva è stata messa per tempo a disposizione di tutti i soci che, così, hanno avuto modo di leggerla con attenzione. Dopo alcuni approfondimenti e valutazioni il nuovo statuto è stato approvato all'unanimità.

L'Assemblea dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate.

2. Varie ed eventuali

Il presidente informa l'Assemblea che il Consiglio direttivo ha deciso di svolgere la premiazione di Esperienze in diretta streaming. Allo stesso modo saranno proposti nella settimana dedicata al Concorso, anche l'incontro con le scuole per il progetto "Gialli di Classe" e il solito appuntamento con lo sport.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente chiude la seduta alle ore _____ dello stesso giorno.

Il segretario

il presidente

Associazione Esperienze
Chiesa del Gonfalone, I.go C. Bonardi
12045 Fossano CN
P.Iva e Cod Fisc: 02771100043

info@esperienze.it
associazione.esperienze@gmail.com
associazione.esperienze@multipec.it

29 SET. 2020
Registrazione Provinciale di Cuneo
Ufficio Territoriale di Saluzzo
Agenzia delle Entrate
FIRMA SU DELEGA DEL
DIRETTORE PROVINCIALE
Lamberti Adelaide
Registrato a Saluzzo addi 23.58 Serie 3
al N. 2358
esente ai sensi
del Dlap 117/2017



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

"Associazione Esperienze A.P.S."

Ente del Terzo Settore

Titolo I Costituzione e Finalità

Art. 1 Costituzione

L'Associazione Esperienze è stata costituita, con atto notarile, in Fossano in data 27/06/2000.

Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi del Decreto Legislativo 03/07/2017 numero 117, per effetto del presente Statuto, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale (APS).

Di seguito sarà più brevemente citata come "Associazione".

L'Associazione ha sede legale nel comune di Fossano, Chiesa del Gonfalone, Largo Camilla Bonardi.

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dal Consiglio direttivo e non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore che, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 03/07/2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Al fine di perseguire i propri scopi l'Associazione può ricorrere a tutte le forme di finanziamento pubblico e privato o accedere a programmi di finanziamento previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, o anche aderire ad Enti di rappresentanza o a Reti del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

Art. 3 durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 24 del presente Statuto.

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza, in via principale, attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con particolare riguardo a quanto indicato alla lettera i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato".

Si prefigge inoltre di promuovere la diffusione della cultura e dell'arte, la tutela e la valorizzazione delle cose di interesse storico ed artistico, la promozione sociale basata su principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo, perseguendo obiettivi di utilità sociale a favore dei terzi, oltreché degli associati.

Per il conseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà intraprendere tutte le iniziative ritenute utili, in quanto compatibili con lo statuto e con la sua natura.

Fra le iniziative intese a promuovere la diffusione della cultura e dell'arte realizzerà il "Premio letterario Esperienze in giallo", ed assegnerà il "Segnalibro d'oro" per stimolare il piacere per la lettura, la scrittura e la conoscenza del territorio.

Art. 5 Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutarî;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 6 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per tale gestione l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese sostenute, con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Tutti i volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti.

Titolo III Funzionamento

Art. 7 Regolamento associativo

Per dettagliare le modalità operative e gestionali delle norme del presente statuto, possono essere predisposti, a cura del Consiglio Direttivo, uno o più Regolamenti associativi. L'Assemblea dei Soci li approva alla prima convocazione utile.

Art. 8 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 Bilancio Sociale

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art. 10 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà;
- eccedenze degli esercizi annuali;

- fondo di riserva;
- quote e contributi liberali degli associati e di terzi;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 24 del presente Statuto.

Art.11 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Art.12 Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui un componente dell'organo di controllo di cui all'articolo 21 del presente Statuto, sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

TITOLO IV I Soci

Art.13 Adesione all'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito nella prima seduta utile. Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei

successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

La quota sociale corrisposta dal socio, se prevista, rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Art. 14 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- a partecipare alle assemblee;
- ad approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti;
- ad approvare i bilanci;
- ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età. Sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale ed hanno diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Art.15 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a sostenere le finalità dell'Associazione;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dal Consiglio Direttivo, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta.

Art. 16 Cessazione del tesseramento

I soci cessano di essere tesserati per l'associazione:

- per dimissioni;
- per scioglimento volontario dell'Associazione;
- per decesso;
- per revoca dello status di socio a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto;
- per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione.

Competenti in merito alla revoca dello status di socio, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere, entro sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 17 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 21 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 18 L'Assemblea Sociale

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno sette giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio dell'anno sociale precedente, ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento associativo di cui all'articolo 7 del presente Statuto;
- elegge e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

In via straordinaria, delibera sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che conformemente al Codice Civile non può tenersi lo stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art. 19 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un segretario e un tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- mantenere rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elaborare progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attuare gli indirizzi dell'Assemblea;
- approvare i programmi di attività;
- coadiuvare il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elaborare i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. Si riunisce almeno due volte all'anno ovvero ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente o la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo stesso.

Art. 20 Il Presidente

È eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Predisporre per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

Art. 21 L'Organo di Controllo (se istituito)

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico ovvero, qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 31 dello stesso decreto, nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 22 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le necessarie informazioni, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando gli acronimi APS e ATS.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si iscrive ai registri esistenti.

Art. 23 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al decreto 117/2017 e successive modificazioni, al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 24 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore.

A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

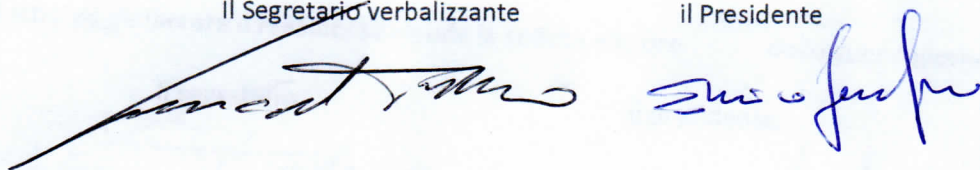
Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Approvato dall'assemblea straordinaria dei Soci di Esperienze del 28/09/2020

Il Segretario verbalizzante

il Presidente

The block contains two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is for the Secretary (Segretario verbalizzante) and the signature on the right is for the President (il Presidente).